

## Accertamento tributario da STUDI DI SETTORE: il punto ad oggi

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 15 aprile 2005

---

### **Premessa**

Come è noto la disciplina degli studi di settore è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.

Gli studi di settore derivano da un accordo di reciproca collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e le categorie rappresentative degli esercenti le attività autonome.

Gli studi di settore, che sono indirizzati a costituire uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi delle singole attività economiche, sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: Sia quelli di carattere fiscale, sia anche numerosi altri elementi "fisici" e di tipo obiettivo che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui questa si svolge.

Tali studi consentono di determinare i ricavi o i compensi che con una determinata probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all'azienda che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera).

L'espressione "studi di settore" sta a significare:

- un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi presunti dall'attività di ogni singola impresa o professionista (procedura di calcolo);

- un percorso facilitato per l'accertamento, di cui l'Amministrazione finanziaria può avvalersi utilizzando questo stesso conteggio.

Per l'elaborazione degli studi di settore vengono utilizzate tecniche statistico-matematiche che, nella fase iniziale, hanno operato sui dati contenuti nei questionari inviati precedentemente, e che i contribuenti hanno restituito all'apposito ufficio finanziario.

## **I cluster**

La metodologia (software denominato Gerico) si basa sull'applicazione di tecniche statistiche che permettono di definire, per ogni singola attività economica, gruppi omogenei di imprese in base a caratteristiche strutturali comuni. Si tratta di un metodo di classificazione che permette di assegnare ciascuna impresa al gruppo omogeneo di appartenenza. Per ciascun gruppo omogeneo è prevista una funzione che descrive l'andamento dei ricavi in relazione alle specifiche variabili contabili e strutturali dell'azienda.

La parola "cluster" ha lo stesso significato di "gruppo aziendale omogeneo" ed identifica un sottoinsieme di imprese (o professionisti) - all'interno dello stesso settore di attività - contrassegnate da comuni caratteristiche strutturali.

Ogni studio, che è sempre riferito a un particolare settore, ha individuato tra l'universo dei contribuenti svolgenti tale specifica attività, diverse tipologie di "gruppi aziendali (o professionisti)".

Ogni gruppo accomuna imprese (o professionisti) aventi caratteristiche che sono al tempo stesso omogenee tra loro, ma il più possibile diverse da tutte le altre tipologie di imprese che pure svolgono la stessa attività (e che quindi identificano altri cluster). Relativamente ad alcune attività lo studio di settore ha constatato differenziazioni tra fasce di imprese comportanti l'individuazione di tre o quattro tipologie di cluster, mentre vi sono al tempo stesso settori in cui l'esigenza di cogliere le specificità strutturali interne ha portato a identificare un numero di cluster sensibilmente più elevato.

La funzione matematica che stima un determinato ricavo di riferimento, a fronte di un insieme di elementi contabili ed extra contabili forniti a Gerico dal contribuente, non opera sempre allo

stesso modo all'interno dello stesso studio di settore, ma varia da cluster a cluster.

A parità di dati contabili il ricavo stimato dal software può avere una entità diversa a seconda del cluster in cui l'impresa è stata preliminarmente collocata. Anche i valori di soglia che segnano il confine per la rilevazione dell'incoerenza vengono individuati da Gerico non con riferimento indiscriminato all'intera massa di imprese ( o professionisti) che popolano l'attività a cui è riferito uno studio di settore, ma sulla base dei riscontri riferiti alle sole imprese (o professionisti) che appartengono al gruppo omogeneo di appartenenza (cioè, all'interno del proprio cluster).

### **Le “particolari circostanze” in presenza delle quali può essere giustificato uno scostamento**

Data la valenza presuntiva dei conteggi effettuati mediante Gerico, è possibile che i ricavi effettivi siano inferiori a quelli determinati dal software. In tale ipotesi il contribuente può dichiarare il reddito effettivamente prodotto, anziché quello determinato sulla base dei ricavi conteggiati da Gerico. Ma, in tale evenienza, deve poi giustificare quali sono i motivi per cui abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento.

A parte il caso delle particolari circostanze “riconosciute” in via generale dall'Amministrazione finanziaria si potrà tenere conto, al momento di decidere sull'adeguamento spontaneo in dichiarazione (e successivamente nella fase del contraddittorio pre-accertamento) di ulteriori circostanze, anche a carattere individuale o personale.

Si consiglia perciò di conservare la relativa documentazione di appoggio, con cui sarà in seguito possibile comprovarne la portata effettiva.

### **Gli studi come procedura di accertamento**

L'Amministrazione finanziaria utilizza i dati derivanti dagli studi di settore al fine di individuare i soggetti da sottoporre a controllo, difatti vi è il controllo della non congruità e della non coerenza

## Come difendersi dagli studi di settore

Chi riceve un accertamento in base allo studio non è “condannato” al pagamento, ma può avvalersi, oltre che delle regole sull’accertamento con adesione, anche dei normali mezzi di difesa riconosciuti dall’ordinamento, compreso l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ove non si realizzi la concorde definizione tra le due parti in sede di concordato. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, prima di effettuare un accertamento in base agli studi di settore invitano il contribuente al contraddittorio preventivo. L’invito contiene gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento, allo scopo di pervenire alla definizione.

L’aggravamento, per il contribuente, è che si inverte l’onere della prova in quanto è lui che deve dimostrare perché i suoi ricavi sono inferiori a quelli determinati con procedure i cui risultati, dopo numerose prove ed attenta valutazione, sono stati riconosciuti attendibili e rappresentativi da Commissione di esperti.

Gli uffici finanziari devono comunque adeguare il risultato degli studi alla concreta e particolare situazione dell’impresa, anche a prescindere da eventuali osservazioni formulate dal contribuente. In ogni caso, le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio vanno attentamente valutate e l’ufficio deve motivare sia l’accoglimento che il rigetto delle stesse.

## I NUOVI ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE DAL 2004

Dall’anno 2004, gli studi di settore sono applicati:

a) *agli esercenti attività d’impresa in regime di **contabilità** semplificata;*

b) *agli esercenti attività d’impresa in regime di **contabilità** ordinaria, sia questa naturale o per opzione;*

- se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi;
- quando emergano significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- nel caso di motivata inattendibilità delle scritture, a causa di gravi contraddizioni e irregolarità;

*c) agli esercenti arti e professioni:*

- se i ricavi da studi siano stati superiori a quelli dichiarati per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi.

In ogni caso, prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio invita il contribuente a comparire per definire l'accertamento con adesione.

I maggiori ricavi o compensi accertati, o dichiarati per effetto di adeguamento, non rilevano ai fini dell'obbligo di trasmissione della notizia di reato.

## **Adeguamento**

L'adeguamento in dichiarazione senza sanzioni alle risultanze dello studio di settore:

- può essere effettuato anche per i periodi d'imposta successivi al primo in cui lo studio ha trovato applicazione o è stato revisionato;

- ha effetto anche ai fini dell'IRAP.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (quindi anticipatamente rispetto al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi attualmente previsto). I maggiori corrispettivi vanno annotati nello stesso termine in apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e successivamente indicati nella dichiarazione annuale.

Per i periodi d'imposta diversi da quello in cui lo studio o la revisione dello stesso trova applicazione per la prima volta, l'adeguamento in dichiarazione è effettuato a condizione che sia versata una maggiorazione del 3% (calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili). La maggiorazione non è dovuta se la differenza non risulta superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

### **Le cause di esclusione della applicazione degli studi**

Le situazioni che possono determinare la non applicazione degli studio di settore possono essere di due tipi: "cause di esclusione" e "cause di inapplicabilità".

Tali circostanze sono state indicate nella circolare 110/E del 21 maggio 1999 a cui hanno fatto seguito alcune precisazioni contenute nella circolare 148/E del 5 luglio 1999.

Le cause di esclusione sono valutazioni più generali valide per qualsiasi tipo di studio e comportano la non applicazione degli studi.

Si riporta di seguito l'elenco delle cause di esclusione:

- Ricavi o compensi dichiarati superiori a 5.164.569 di euro. A tal fine fa fede l'ammontare dichiarato dal contribuente per l'anno in questione; dal limite dei ricavi vanno esclusi i ricavi di natura finanziaria;

- periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; non si considera operante questa causa di esclusione come conseguenza dello svolgimento di un'attività stagionale o per parte dell'anno;
- determinazione del reddito con criteri forfettari;
- anno di inizio e anno di cessazione dell'attività; questa causa di esclusione opera anche nel caso limite in cui l'inizio ovvero la cessazione dell'attività siano avvenuti il 1° gennaio o il 31 dicembre;
- modifica in corso d'anno dell'attività esercitata: E' il caso a esempio dell'imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante, e da maggio in poi quella di artigiano ovvero di un professionista che fino ad aprile ha svolto l'attività di dottore commercialista e da maggio in poi quella di avvocato; non costituisce invece causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore;
- svolgimento dell'attività da parte di soggetti diversi nell'arco dei dodici mesi; sono in particolare esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da donazione d'azienda da padre a figlio, conferimento di impresa individuale in società, trasformazione, scissione; in tale ultimo caso gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse;
- incaricati alle vendite a domicilio.

Costituisce inoltre causa che esclude l'applicazione dello studio di settore l'esistenza di un periodo d'imposta di "non normale svolgimento dell'attività".

Sono considerati periodi di "non normale svolgimento dell'attività", ad esempio, quelli in cui:

- l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o **fallimentare** (in tal caso si considera periodo di cessazione dell'attività quello che precede la

data di inizio della liquidazione);

- non è ancora iniziata l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale.

In relazione a quest'ultima situazione-tipo, si indicano alcuni esempi di casi in grado di differire l'applicazione immediata degli studi con riguardo preminentemente alle imprese di nuova costituzione:

- la costruzione dell'impianto si è protratta oltre il primo periodo d'imposta (solo se per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore);

- non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie (a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste);

- viene svolta una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi (sempreché non si tratti di attività di ricerca che consenta di per sé la produzione di beni e servizi).

Questi altri esempi di casi riconosciuti di "non normale svolgimento dell'attività":

- avvenuta interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali (a condizione che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività);

- anno in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

- anno in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi (a condizione che ne abbia dato comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

- per gli esercenti arti e professioni, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per



la maggiore parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 58/E del 27 giugno 2002, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

### **Cause di esclusione e parametri**

Tutte le cause di esclusione funzionano da ostacolo non solo all'applicazione dello studio di settore, ma - nei riguardi dei contribuenti accertabili in base ai parametri - impediscono al tempo stesso l'applicazione dei parametri, anche in deroga alle regole parzialmente divergenti originariamente in vigore per tale procedura accertativa.

Indipendentemente, inoltre, dal superamento di una qualsiasi soglia di ricavi o compensi, esistono alcune attività le quali dal periodo d'imposta 1995 sono state escluse dalla applicazione dei parametri poiché non si prestano a essere correttamente trattate dalle tecniche di elaborazione statistica: O per via del numero particolarmente ridotto di soggetti presenti sull'intero territorio nazionale o perché si tratta di attività che seguono un processo produttivo che non può essere adeguatamente rappresentato mediante tecniche su base statistica. L'elenco delle attività escluse dai parametri è contenuto negli allegati 2/a e 2/b al Dm 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1996.

### **Le cause di inapplicabilità**

Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia degli studi di settore che dei parametri, le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore. In questi casi, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole stabilite per i parametri. Le cause di inapplicabilità consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono in teoria essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata. Si tratta di quelle condizioni ostative che caratterizzano la singola attività concretamente svolta ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore. Tali cause sono emerse durante la "lavorazione" degli studi e sono indicate nei relativi decreti di approvazione. Per gli studi di settore riguardanti le attività professionali non sono state individuate cause di inapplicabilità.

Le cause di inapplicabilità che hanno effetto sugli studi di settore approvati per le attività imprenditoriali sono le seguenti.

### *Società cooperative*

È espressamente preclusa l'applicazione degli studi a:

società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie e associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi, società cooperative che, in qualsiasi forma, esercitano l'attività di trasporto con taxi (e noleggio di autovetture con autista).

### *Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003*

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2003, è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore del commercio, agli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SM47U (Commercio al dettaglio di natanti e accessori), SM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione) ed SM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita;

2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di vendita, o per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le suddette fattispecie di inapplicabilità.

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni che riguardano gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003.

### **Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003 il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

a) esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita.

Tuttavia, la causa di inapplicabilità, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

b) esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati. L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non

sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale esistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è presentata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999. I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione dei modelli appositamente predisposti. L'indicazione dei suddetti dati consente, mediante il software Gerico A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

## **I correttivi**

In presenza di particolari situazioni, gli originari meccanismi di calcolo dello studio di settore rischiavano di non cogliere in modo adeguato la specifica realtà economica che lo studio stesso si proponeva di rappresentare. Sono stati, pertanto, introdotti appositi correttivi per rettificare gli effetti di particolari variabili sui ricavi o compensi stimati dal software. Tali correttivi (Gerico 2004 li identifica con il nome di "riduzioni") possono essere di portata generale e quindi riferiti a tutte le attività (come, in particolare, per l'incidenza delle spese relative agli apprendisti), ma possono anche riguardare talune specifiche attività.

## **GLI STUDI DI SETTORE E GLI ACCERTAMENTI DAL 2004 (CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/03/2005 N. 10)**

### **Imprese in **contabilità** ordinaria**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'articolo 10, comma 2, della legge 146/1998 riguardante "Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento", così come modificato dall'articolo 1, comma 409, della Finanziaria 2005 stabilisce che gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge n. 331/93, possono essere effettuati nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di **contabilità** ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. Inoltre, in ogni caso, l'accertamento da studi di settore può essere effettuato nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di **contabilità** ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione di esperti degli studi di settore.

L'articolo 1, comma 410, della stessa legge n. 311/2004, precisa che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Pertanto, per i soggetti in **contabilità** ordinaria per obbligo non é possibile procedere ad accertamenti, con il criterio dei due periodi d'imposta su tre (comma 2, primo periodo, del citato articolo 10 della legge n. 146/98), relativamente ai periodi d'imposta precedenti al 2004. Mentre è, quindi, possibile procedere ad accertamento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per i successivi, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di incoerenza per gli appositi indici da stabilirsi con decreto del Direttore dell'Agenzia, previsti al comma 2, secondo periodo, del citato articolo 10 della legge n. 146/98, qualora la predetta condizione della non congruità ai ricavi sia verificata per due periodi d'imposta su tre consecutivi, a decorrere già dal periodo d'imposta 2002. Per cui, i periodi d'imposta 2002 e 2003 possono essere considerati ai fini della verifica della condizione triennale (di cui all'articolo 10, comma 2, primo periodo della citata legge n. 146/98).

## Esempi

### Contabilità ordinaria per obbligo

ANNI 2002	2003	2004	Accertamento del 2004
Non congruo	Congruo	Non congruo	Possibile
Congruo	Non congruo	Congruo	No
Congruo	Non congruo	Non congruo	Possibile

### Impresa in regime di **contabilità semplificata**,

Ci si è chiesti se per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1 comma 395 della finanziaria 2005, qualora l'impresa in semplificata risultasse incongrua per il 2005, deve attendersi immediatamente l'avviso di accertamento o, piuttosto, prima un invito al contraddittorio

L'Agenzia delle Entrate ha precisato (circolare n. 10 del 16.03.05) che l'articolo 1, comma 395 della Finanziaria 2005 prevede che l'accertamento parziale si applica tra l'altro, nell'ipotesi in cui il contribuente, pur non dichiarando redditi inferiori rispetto a quelli pianificati, abbia dichiarato ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore. Inoltre, il comma citato prevede che, anche in queste ipotesi di non congruità con le risultanze degli studi di settore, trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate può instaurare il contraddittorio finalizzato ad un accertamento parziale con adesione prima di emettere un avviso di accertamento.

## **Rilevanza IRAP dell'adeguamento**

L'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, effettuato in dichiarazione, concorre ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ed interessa indifferentemente tutti i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore, senza distinzione riguardo alla decorrenza dell'annualità di applicazione (o di evoluzione) degli studi stessi.

L'adeguamento é effettuato (per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo) a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non é dovuta se la predetta differenza non é superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Anche in questo caso, la nuova normativa é entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2005 e, quindi, produce i suoi effetti già dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2004.

Pertanto, la maggiorazione del 3%, é dovuta, già con riferimento al periodo d'imposta 2004, solo da quei contribuenti che applicano gli studi di settore per i periodi d'imposta diversi dal primo ovvero in conseguenza alla revisione del medesimo.

## **Funzione degli indicatori di incoerenza**

Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 409 della Finanziaria 2005 all'articolo 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, gli esercenti attività d'impresa in regime di **contabilità** ordinaria, anche per effetto di opzione, possono essere assoggettati ad accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del D.L. 331/1993, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale. A parere dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/2005) in presenza di tali incoerenze l'Agenzia delle entrate é legittimata ad effettuare un accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di **contabilità** ordinaria che risultano non congrui, anche per un solo periodo d'imposta. Alcuni dei predetti indici, da determinarsi con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, potrebbero anche essere scelti tra quelli già previsti come indicatori di coerenza per gli studi di settore.

## **Termini di emanazione ed efficacia dei nuovi indici economici**

Solo dal 2004 é possibile procedere all'applicazione degli accertamenti da studi di settore nei confronti dei soggetti non in linea con i predetti indici. I soggetti che risulteranno congrui alle risultanze degli studi di settore, anche se non sono in linea con detti indici economici, non potranno essere sottoposti ad accertamento sulla base degli studi di settore (circolare n. 10/2005).

### **Maggiorazione del 3% in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore**

La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 411 lettera c), della legge finanziaria per il 2005, ha modificato l'articolo 2 del DPR 195/1999, che stabilisce le modalità di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Si dispone che l'adeguamento dei ricavi e dei compensi a quelli risultanti dagli studi di settore senza sanzioni ed interessi può essere effettuato, per tutti i periodi d'imposta per i quali trova applicazione lo studio di settore, indicando in dichiarazione i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili. Tuttavia, per gli anni successivi al primo, vè versata una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, entro il termine previsto per versamento del saldo dell'imposta sul reddito.

Tale maggiorazione non é dovuta, qualora la differenza tra l'ammontare dei due importi non sia superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Pertanto, la maggiorazione del 3% vè calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10%.

### **ACCERTAMENTO E INDAGINI BANCARIE: OPERATIVITÀ E RETROATTIVITÀ DELLE NOVITÀ SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI**

In materia di indagini bancarie, i commi 402, 403 e 404 della legge finanziaria per il 2005 hanno modificato i poteri riconosciuti all'Amministrazione finanziaria. Tra le novità di maggiore rilievo vi é l'estensione del relativo ambito applicativo alle cosiddette operazioni bancarie fuori conto, cui si accompagna l'estensione della nuova disciplina anche ai professionisti. Le disposizioni introdotte mediante la legge finanziaria sono entrate in vigore il 1 gennaio 2005, ma le modalità



di richiesta telematica sono in vigore solamente dal 1 luglio 2005.

Ma poiché sono ammesse le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 600/1973 o lo strumento della raccomandata con avviso di ricevimento, l'Agenzia delle Entrate ritiene (circolare n. 10/2005) che i nuovi poteri attribuitigli sono già operativi a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Con le nuove indagini bancarie le richieste degli uffici possono riguardare anche periodi d'imposta precedenti al 2005 (circolare n. 10/2005) ancora non andati in prescrizione. Tuttavia, il contribuente si potrebbe trovare in gravi difficoltà a ricordare ad esempio le movimentazioni effettuate nel proprio conto corrente personale (versamenti e prelevamenti) durante il corso del 2001 (o altro anno) poiché in quel periodo non tenuto a giustificarle con la nuova normativa. Discorso opposto, invece, per il conto bancario aziendale poiché supportato da adeguata **contabilità** (libro giornale, mastri, ecc.). Potrebbe essere questo un ulteriore elemento da fare valere in sede di un eventuale contenzioso. Tuttavia, l'Abi ha reso noto a marzo 2005 che, per ragioni di organizzazioni interne (poiché non previsto prima dalla norma), nei propri archivi informatici non sarà possibile reperire i dati precedenti al corrente anno.

### **Decorrenza della rilevanza degli scostamenti rispetto agli studi di settore**

La modifica apportata dalla Finanziaria 2005 all'articolo 10, comma 2, della legge n. 146/1998 nei confronti dei contribuenti in **contabilità** ordinaria decorre, quindi, dal 1 gennaio 2005.

La norma stabilisce che gli accertamenti basati sugli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa in regime di **contabilità** ordinaria, anche per effetto di opzione, e agli esercenti arti e professioni "quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta". Per effetto della modifica introdotta, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 146/1998 trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2005.

Pertanto, il periodo d'imposta 2005 può formare oggetto di accertamento ex articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 se i compensi o ricavi dichiarati dal contribuente in **contabilità** ordinaria si discostano, rispetto all'ammontare dei compensi o ricavi determinabili sulla base degli studi di settore, in almeno due dei tre periodi d'imposta considerati, ad esempio nei periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005.

La disposizione non ha effetto retroattivo giacché non é una norma di carattere procedimentale che si riferisce al potere di accertamento che l'Amministrazione finanziaria puo' attivare nei confronti del contribuente con riferimento ai redditi dichiarati da

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**